

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE NIEDDU)

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonchè rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro della difesa

e dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

**e col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto il nostro Paese, con il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, ha assunto la decisione di partecipare alla missione in Kosovo della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed alle connesse operazioni di appoggio militare in Macedonia.

Dopo il fallimento della Conferenza di pace, svoltasi a Rambouillet, l'evolversi in senso deteriore della situazione in Kosovo, con il suo portato di catastrofe umanitaria, contrassegnata da abominevoli violenze nei confronti della popolazione civile, fondante sulla sistematica applicazione dei metodi inumani della «pulizia etnica» tradottasi in esecuzioni indiscriminate, distruzione di abitazioni, deportazioni e perfino ritiro dei documenti di identificazione, ha posto alla Comunità internazionale l'esigenza di affrontare l'accentuarsi della crisi umanitaria, causata dalle azioni pianificate delle forze serbe nella predetta regione.

In particolare, la drammatica ed ininterrotta espulsione della popolazione kosovara di etnia albanese verso la Macedonia e l'Albania, di enormi proporzioni, ha posto l'esigenza di assistere i deportati approntando, con l'urgenza imposta dalla situazione, via via più grave, campi di accoglienza, strutture igienico-sanitarie, distribuzione di generi di sussistenza e sostentamento quanto mai necessari, e contestualmente di predisporre le misure utili a che la missione umanitaria possa contare su una adeguata cornice di sicurezza e protezione militare.

L'Italia, già impegnata nel processo di ricostruzione dell'Albania e con la missione nazionale Arcobaleno, è stata la prima a sostenere e proporre in ambito NATO l'esigenza dell'intervento umanitario da parte

della Alleanza atlantica a favore dei profughi kosovari.

Il 3 aprile 1999 il Consiglio Atlantico ha accolto tale proposta. Alla missione umanitaria italiana Arcobaleno ha così fatto seguito la missione umanitaria NATO denominata «Allied Harbour».

In accordo con l'alto commissariato ONU per i rifugiati (UNHCR) si è deciso che la missione umanitaria ha come fine quello di dare ai profughi riparo ed accoglienza nella regione e nei paesi limitrofi, tenendo aperta la prospettiva del ritorno per non rompere definitivamente il legame con il territorio d'origine e dare il via ad una nuova diaspora.

Le evacuazioni umanitarie, come quelle dalla Macedonia verso il nostro Paese, devono salvaguardare l'unità delle famiglie, risultare eccezionali, su base volontaria e temporanea, fino a quando si potrà garantire il ritorno nella loro terra in condizioni di sicurezza e dignità autonomista, nel quadro della integrità territoriale della Federazione Jugoslava.

In tal senso il nostro Paese, come proposto dal Governo e deciso dal Parlamento, è impegnato nelle attività volte a stabilire la pace nella regione, sostenendo ed incoraggiando le iniziative politico-diplomatiche, particolarmente del Segretario generale dell'ONU e della Russia; ma anche attraverso l'adesione all'intervento militare dell'Alleanza atlantica, conseguente alla aggressione da tempo perpetrata contro la popolazione di etnia albanese del Kosovo ed all'ostinata posizione del Presidente Jugoslavo Milosevic, pervicacemente ostile all'accoglimento dei reiterati inviti avanzati da più parti, da ultimo quello del 9 aprile scorso del Segretario generale dell'ONU affinché: finiscano le deportazioni; cessino le

attività repressive; si consenta il ritorno dei rifugiati; si accetti la presenza sul territorio kosovaro di una forza militare internazionale che vigili sul rimpatrio dei profughi e sulla destinazione degli aiuti umanitari; si consenta alla Comunità internazionale la verifica sulla effettiva adozione delle misure richieste.

A queste cinque condizioni, poste dal Segretario generale dell'ONU, il Presidente Milosevic ha risposto negativamente, confermando il rifiuto ad una soluzione pacifica e concordata della questione del Kosovo, tale da garantire un quadro complessivo di sicurezza e stabilità della regione.

Il 7 maggio 1999, nell'ambito della riunione del G8, concorde la Russia, sono stati indicati i principi per arrivare ad una tregua ed alla pace: fine immediata e verificabile della violenza; ritiro dal Kosovo delle forze militari; spiegamento di una forza di interposizione dell'ONU; insediamento di una amministrazione interinale; smilitarizzazione dell'UCK; ritorno dei profughi ed accesso al Kosovo delle organizzazioni umanitarie; potere di autogoverno del Kosovo nell'ambito della integrità territoriale della Federazione Jugoslava.

Questi principi, creandosi le condizioni diplomatiche, possono portare ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu ed al ritiro delle forze militari dal Kosovo contestualmente alla sospensione della campagna aerea della NATO.

Onorevoli colleghi, in questo frangente storico tre sono i cardini riassuntivi della posizione dell'Italia: l'adesione all'intervento militare; la ricerca di ogni spiraglio di pace; l'assistenza umanitaria alle vittime della repressione e dell'espulsione e l'aiuto ai paesi che le ospitano.

Il provvedimento al nostro esame è rivolto a rafforzare uno di questi tre elementi: l'assistenza alla popolazione kosovara ed ai paesi che la ha accolta, in particolare all'Albania che ne ospita il maggior numero. Infatti nel contesto della crisi, pur se iniziano ad essere presenti primi spiragli di soluzione politica, permane interamente il

problema di fare fronte alla massa dei profughi.

L'Italia è stato il Paese che ha sostenuto, e sostiene, la prima linea della missione umanitaria.

Lo stile italiano è diventato un modello di riferimento nell'emergenza umanitaria che dà lustro ed orgoglio a tutto il Paese.

I nostri militari sono in quell'area per esclusive ragioni umanitarie: aiutare e tutelare, con invidiata e riconosciuta efficienza, il commissariato dell'ONU per i rifugiati, le organizzazioni non governative ed i volontari che assistono la biblica massa dei deportati.

Le nostre Forze armate, forniscono l'essenziale servizio di vigilanza e sicurezza e la indispensabile architettura e struttura logistica e di movimentazione, che sostiene e raccorda tutte le attività ed iniziative della protezione civile, dei vari Ministeri, delle regioni e del volontariato impegnati nella missione Arcobaleno. Gli stessi servizi vengono prestati nell'ambito della predetta missione «Allied Harbour».

Coerentemente con la posizione e gli impegni assunti dal nostro Paese, con l'articolo 1 del decreto-legge viene autorizzata la partecipazione di due contingenti: uno di ulteriori 800 militari in Macedonia che, a decorrere dal 15 febbraio e fino al 31 dicembre del corrente anno, vanno ad integrare il contingente FYROM ivi presente, di cui al citato decreto-legge n. 12 del 1999; l'altro di 2.500 uomini in Albania che dal 1° aprile al 31 dicembre 1999 costituiscono il nostro apporto alla missione umanitaria «Allied Harbour».

Con lo stesso articolo si provvede alla disciplina del trattamento economico ed assicurativo del personale, richiamando le disposizioni, già previste per analoghe missioni, dei commi 3, 4 e 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 12 del 1999.

Con l'articolo 2, al fine di sopperire alle carenze di organico nei reparti territoriali dell'Arma dei carabinieri, derivanti dall'impegno dell'Arma nelle missioni internazio-

nali di pace, si autorizza, per il corrente anno, l'ammissione a ferma biennale di un ulteriore contingente di 500 unità.

Inoltre, nei limiti di invarianza della spesa, per le esigenze relative alle missioni si garantisce la possibilità per le Forze armate di riaffermare, per altri due anni, i volontari in ferma triennale già in servizio.

Con l'articolo 3, per le esigenze connesse alla missione umanitaria per la crisi nel Kosovo, rientranti nei casi di necessità ed urgenza, relativamente alla effettuazione di acquisiti e lavori in economia, senza limiti di spesa, si prevede la deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato.

Analogamente si dispone la deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, per la effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale impiegato nel territorio nazionale in attività di supporto logistico.

Con l'articolo 4 si convalidano, nell'ambito delle missioni richiamate, gli atti, le attività e le prestazioni svolte fino alla entrata in vigore del decreto-legge.

All'articolo 5 è previsto il rifinanziamento della legge 3 agosto 1998, n. 300, relativamente al programma di interventi a soste-

gno del processo di ricostruzione dell'Albania, a questo scopo utilizzando le risorse finanziarie appositamente accantonate nella legge finanziaria per il 1999.

Con l'articolo 6 si dispone il rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi del Kosovo, destinandovi 100 miliardi di lire rivenienti dalla unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Con l'articolo 7, per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, nonché dell'articolo 2, comma 1, valutati in lire 234,975 miliardi si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 valutati in lire 70 miliardi si provvede attingendo all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando in parte l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

NIEDDU, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge

4 maggio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge

4 maggio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

su emendamenti

11 maggio 1999

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione dell'emendamento 6.0.2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dell'emendamento 6.0.1, per il quale il parere è contrario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonchè rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999

Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonchè rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, con il quale è stata autorizzata la partecipazione italiana alla missione OSCE in Kosovo ed alle connesse operazioni di appoggio militare in Macedonia;

Vista la decisione adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il 24 marzo 1999, dopo il fallimento delle trattative di pace di Parigi;

Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle attività volte a stabilire la pace nella regione e ad instaurare condizioni di convivenza nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;

Considerato che, in relazione al drammatico esodo di profughi dal Kosovo, è indifferibile un intervento in ambito NATO in Albania, atto a consentire l'approntamento di campi d'accoglienza e di ospedali da campo, nonchè a regolare l'afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari ed a favorire il processo di reinsediamento dei profughi nel loro Paese;

Considerata la necessità di proseguire il programma di aiuti per il processo di ricostruzione dell'Albania, ivi comprese le missioni operative, definito nella legge 3 agosto 1998, n. 300;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad assicurare la partecipazione italiana alle predette operazioni militari ed umanitarie, nonchè a consentire la prosecuzione del programma di aiuti al processo di ricostruzione dell'Albania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari alle operazioni in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari alla forza multinazionale NATO operante in Albania, allo scopo di soccorrere i profughi del Kosovo e, in particolare, di approntare campi di accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, è attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

Articolo 2.

1. Il Ministero della difesa, per far fronte alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, ferma restando la programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 1999, è autorizzato ad ammettere alla ferma biennale di cui all'articolo 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore contingente di 500 unità da trarre dai carabinieri ausiliari già arruolati nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. Nell'anno 2000 si procederà ad ammettere alla ferma biennale un corrispondente numero inferiore di carabinieri ausiliari, nel rispetto dell'invarianza della relativa spesa.

3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilità di cui al comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto:

a) al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto può essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale;

b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto.

4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.

Articolo 3.

1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia, senza limiti di spesa, ed a cedere in uso mezzi, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alla missione umanitaria della NATO in relazione alla crisi nel Kosovo, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

2. Al personale impegnato ad assicurare la prontezza operativa sul territorio nazionale ed a garantire sicurezza e supporto logistico alle Forze di altri Paesi operanti sul territorio nazionale, qualora impossibilitato a recuperare le ore di servizio prestate in eccedenza, è autorizzata l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, entro un volume massimo di spesa mensile di lire 3.950 milioni.

Articolo 4.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.

Articolo 5.

1. È autorizzata la spesa nel limite di lire 70.000 milioni per consentire la realizzazione di progetti d'intervento volti a proseguire il pro-

cesso di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. La relativa somma è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1997.

2. Il commissario straordinario del Governo e il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, sono autorizzati a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

3. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è differito al 31 dicembre 1999 e le disposizioni di cui all'articolo 4 della stessa legge continuano ad applicarsi per l'anno 1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in Albania.

Articolo 6.

1. Per l'assistenza ai rifugiati del Kosovo è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 45.000 milioni da iscrivere negli stati di previsione dei seguenti Ministeri:

- a) lire 5.000 milioni - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali;
- b) lire 11.000 milioni - Ministero della sanità;
- c) lire 300 milioni - Ministero dei trasporti e della navigazione;
- d) lire 28.700 milioni - Ministero dell'interno.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991 n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, articolo 6, comma 1, fondo per la protezione civile, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 30.000 milioni.

3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 25.000 milioni da assegnare al Ministero degli affari esteri.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100.000 milioni, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 57.650 milioni fino al 31 dicembre 1999, dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, valutato in lire 174.230 milioni fino al 31 dicembre 1999, nonché dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, valutato in lire 3.095 milioni, per l'anno 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 5, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA - SCOGNAMIGLIO PASINI -
DINI - RUSSO JERVOLINO - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO